

Prot.
24/2020



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Ai magistrati della Sezione Lavoro

Dott.ssa Valeria Totaro

Dott.ssa Graziella Bellino

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

Dott.ssa Aurora La Face

p.c. Presidente del Tribunale di Messina
Consiglio Ordine Avvocati Messina
Cancelleria Sezione Lavoro

OGGETTO: Linee guida per l'utilizzo dell'udienza virtuale di cui all'art. 2 lett. h) del D.L. n. 11/2020 quale misura operativa per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus.

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
letti il D.L. 23/02/2020 n. 6, il D.L. 02/03/2020 n. 9, il D.L. 08/03/2020 n.11 e i DPCM 25/02/2020 dell'01/03/2020, dell'08/03/2020, del 09/03/2020 e dell'11/03/2020;
ritenuto che la *ratio* sottesa a tutte le disposizioni sopra richiamate, ed in particolare alla disposizione di cui all'art.1 comma 1 del D.L. n. 11/2020, sia quella di assicurare la massima tutela al diritto alla salute pubblica evitando il minor afflusso possibile di persone all'interno degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti, così sacrificando inevitabilmente la funzionalità della giurisdizione, sia pure per un periodo limitato e strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria;
ritenuto, altresì, che siffatta esigenza vada oggi ancor più garantita, dopo l'emanazione del DPCM del 09/03/2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'08/03/2020, facendo così divenire anche il nostro territorio "zona rossa", limitazioni ulteriormente estese con il DPCM dell'11/03/2020;
preso, inoltre, atto che l'adozione delle fasce orarie avvenuta in sezione, in ottemperanza al decreto del Presidente del Tribunale n. 951/2020 del 24/02/2020 che ha indicato alcuni accorgimenti idonei a limitare i rischi di contagio da "coronavirus 2019 -nCoV", non ha impedito assembramenti, proprio per il numero di procedimenti esistenti sui ruoli di

udienza, soprattutto dei giudici togati, oltre che per la nota mancanza di disponibilità di ampie aule di udienza;

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 15/2020;

considerato che per il periodo c.d. cuscinetto dal 9 al 22 marzo c.a., (probabilmente oggetto di imminente proroga fino al 15 aprile c.a.), in conformità al disposto di cui all'art.1 comma 1 del D.L. n. 11/2020, sono trattati i procedimenti di cui all'art.2 comma 2 lett. g), ossia, per quanto di interesse del Giudice del Lavoro, soltanto “*i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona*” e “*i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*”, clausole da interpretarsi – per le ragioni sopra spiegate – in senso restrittivo;

considerato, quanto ai primi, che sono stati individuati nei procedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e nei reclami al Collegio *ex art. 669 terdecies c.p.c.* che sottendano, sotto il profilo del *fumus boni iuris* o del *periculum in mora*, questioni relative a titolo esemplificativo al diritto alla salute del ricorrente o dei propri congiunti (tra cui, ad esempio, domande di mobilità del personale pubblico o trasferimenti di lavoratori dipendenti da aziende private legati ai benefici di cui alla legge n. 104/1992);

considerato, quanto ai secondi di cui alla clausola di chiusura, fermo restando che la legge impone una valutazione caso per caso, relativa cioè ai singoli procedimenti, dalla quale non può prescindersi, essi sono stati individuati in linea di massima nelle controversie di impugnazione del licenziamento *ex art.1 comma 48 legge n. 92/2012*, ossia nella fase sommaria del c.d. rito Fornero;

ritenuto che il modello di udienza virtuale delineato dall'art. 2 lett. h) del D.L. n. 11/2020 riesca a contemperare al meglio il preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica con l'interesse alla prosecuzione dell'attività giudiziaria, così rispettando l'evidente dato teleologico della norma costituito dalla duplice esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che inevitabilmente favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di garantire comunque la tutela a quei diritti che verrebbero irrimediabilmente lesi dal differimento delle attività processuali, dall'altro lato;


ritenuto, poi, che tale modello di udienza virtuale sia già applicabile non potendosi ritenere riservato alla fase seguente al c.d. periodo cuscinetto: siffatta linea interpretativa, che potrebbe apparire poco conforme al dato letterale, sicuramente meglio si concilia con il dato teleologico e sistematico che impone nell'immediato l'adozione di tutte le misure idonee a fronteggiare il diffondersi dell'epidemia (non avrebbe senso, infatti, celebrare udienze regolari, sia pure con pochi procedimenti nel ruolo, nel periodo c.d. cuscinetto in cui le attività giudiziarie sono di regola sospese e invece attivare l'udienza virtuale solo nel periodo successivo in cui l'emergenza sanitaria si sarà affievolita);

preso atto del Visto di autorizzazione del Presidente del Tribunale all'istanza presentata dalla scrivente in data odierna;
sentiti i magistrati interessati;

DISPONE

l'adozione immediata per i procedimenti di cui all'art.2 comma 2 lett. g) del D.L. n. 11/2020 del modello di udienza virtuale delineato dall'art. 2 lett. h) del D.L. n. 11/2020, senz'altro utilizzabile se i procedimenti da trattare richiedono la sola presenza dei difensori.

In particolare, qualora si tratti di prima udienza di comparizione, il giudice – preferibilmente con decreto da emettersi almeno 72 ore prima dell'udienza – avviserà le parti costituite che la causa verrà trattata virtualmente assegnando termine, ove possibile, fino a 48 ore prima per il deposito di “note scritte contenenti istanze e conclusioni” e precisando che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge; ove il convenuto non sia ancora costituito (essendo sua facoltà costituirsi sino al giorno dell'udienza), il giudice porrà la causa in riserva assegnando alle parti termine differito per il deposito di “note scritte contenenti istanze e conclusioni”.

Qualora, invece, si tratti di procedimenti provenienti da rinvii, il giudice – preferibilmente con decreto da emettersi almeno 72 ore prima dell'udienza - assegnerà alle parti termine fino a 48 ore prima (o anche di 24 ore per le udienze della settimana in corso) per il deposito di “note scritte contenenti istanze e conclusioni”, onde consentire alla cancelleria l'acquisizione dei documenti informatici e la messa in visione al giudice; il giorno fissato per l'udienza il giudice emetterà l'ordinanza (interlocutoria, istruttoria o decisoria) ovvero porrà la causa in riserva adottando il provvedimento fuori udienza. 

Si precisa che le note scritte contenenti istanze e conclusioni non dovranno superare le due pagine (30 righe per pagina, carattere 12), onde evitare di trasformare note di udienza in note conclusive. Resta comunque salva la possibilità del giudice, su richiesta e ove ritenuto utile ai fini della decisione, di concedere alle parti termine per il deposito di note difensive conclusionali.

Si precisa, inoltre, che i procedimenti saranno trattati anche se una sola delle parti depositerà note scritte, con la conseguenza che se nessuna delle parti trasmetterà note scritte verrà disposto un rinvio ai sensi dell'art. 181 o dell'art. 309 c.p.c.

Qualora, invece, sia già stata fissata la comparizione personale delle parti, ipotesi invero residuale, si attiverà l'udienza a distanza ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. f) D.L. n. 11/2020 mediante collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia; in tale ultimo

caso, il giudice darà avviso alle parti, almeno due giorni prima, della trattazione virtuale, precisando ora e modalità di collegamento ed inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del link generato dal sistema, cliccando sul quale il procuratore potrà partecipare all'udienza.

Solo nell'ipotesi di necessario espletamento di interrogatorio formale o prova per testi, occorrerà procedere con udienza ad horas che sarà tenuta a porte chiuse, alla presenza di un solo difensore per parte e con invito rivolto agli avvocati di non far assistere le parti personalmente.

Considerata la indubbia opportunità di evitare in questo periodo di grave emergenza sanitaria la comparizione di persone negli Uffici Giudiziari, resta salva la facoltà del giudice titolare del procedimento, la cui udienza sia fissata per la comparizione personale delle parti o l'assunzione di una prova orale, di valutare, caso per caso, l'opportunità di interloquire preventivamente con le parti assegnando ad esse un termine per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni assumendo, all'esito, le determinazioni del caso.

Tutti i restanti procedimenti, ossia quelli non riconducibili all'art.2 comma 2 lett. g), verranno rinviati d'ufficio con decreti da comunicare preferibilmente tramite *Consolle*.

Messina, 16 marzo 2020

Il Presidente di sezione

Laura Romeo

